



COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

87040 Prov. di Cosenza

Codice fiscale 00391420783

Telef. 0984-442007 fax 0984-442185

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE	ORIGINALE	COPIA
	N° 44 del 28-11-2013	
OGGETTO:	Modifica Regolamento comunale Generale delle Entrate Tributarie comunali – Deliberazione C.C. n° 18/03-04-2007.-	

L'Anno **DUEMILATREDICI** addì **VENTOTTO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17,15** nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione **ORDINARIA** ed in **1°** Convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

N°	CONSIGLIERI		SI	NO
1	RUSSO	Antonio - Sindaco	X	
2	PRINCIPE	Fernando		X
3	MARSICO	Aldo	X	
4	PERRI Agostino	Fernando	X	
5	LIO	Dora	X	
6	ACRI	Antonio Ass. Esterno	X	
7	FORTINO	Guido Ass. Esterno	X	
8	ALBERTO	Francesco Maria Ass. Esterno	X	
9	MAGARO'	Agostino Antonio	X	
10	CAIRO	Mariateresa	X	
11	MARSICO	Enrico	X	
12	RITACCA	Antonio		X
13	LA CAVA	Lidia	X	
14	BOCCUTI	Mariangela	X	
15	TOSTI	Gianfranco		X
16	LIBRANDI	Francesco	X	
17	LIBRANDI	Veronica	X	
18	MAIENZA	Francesco		X
19	DE BARTOLO	Angelo	X	
20	MARSICO	Antonio	X	

Presenti	16	Assenti	4
----------	-----------	---------	----------

Assume la Presidenza il **Dott. Perri Agostino Fernando**.

Partecipa il Segretario Comunale Capo d.ssa Daniela MUNGO.

Assiste il Revisore dei Conti : ///.

Consigliere Anziano è il Sig. _____//_____/_____/_____//_____

Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) _____/____ 2) _____/____ 3) _____/____

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI: 16 VOTANTI : 13.

ILLUSTRA il presente punto all'O.d.G. l'Assessore Esterno Acri Antonio dando lettura della proposta di deliberazione Prot. 10172/11-10-2013.

VISTA la deliberazione di C.C. n° 18/03-04-2007 ad oggetto: "Regolamento comunale Generale delle Entrate", esecutiva;

VISTO in particolare l'art. 57 c. 1 che prevede la definizione delle sanzioni con l'applicazione nella misura di $\frac{1}{4}$ del minimo previsto dalla Legge;

VISTO il D. Lgs. 472/18-12-1997 art. 16 per come modificato da ultimo dalla L. 220/2010 (L. Stabilità 2011) art. 1 c. 20;

VISTO il D. L. 201/2011 conv. in L. 214/2011, e più precisamente l'art. 13 c. 13 che prevede l'applicazione della misura di $\frac{1}{3}$ della sanzione in caso di accertamento con adesione;

VISTA la nota n° 31/1/2011 IFEL/ANCI che qui si intende richiamata;

VISTO il D. L. n° 16/02-03-2012 conv. in L. n° 44/26-04-2012 avente per oggetto: " Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributaria, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento";

CONSIDERATO che occorre modificare ed integrare l'attuale Regolamento generale delle Entrate Tributarie comunali procedendo a modificare l'art. 57 con le previsioni di cui sopra indicate e meglio specificate in atti;

RITENUTO opportuno garantire ogni forma di collaborazione e trasparenza tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino/contribuente quale elemento deflattivo del contenzioso;

VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTA la disposizione sindacale Prot. 10167 del 11-10-2013;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile U.T.C./Territorio-Urb./Sett. Tributi e sulla regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm..

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti del 14-10-2013 Prot. 10197 sulla congruità, coerenza e attendibilità, espresso ai sensi del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

Si apre il dibattito.

Dopo ampia discussione, sentiti gli interventi;

PRESENTI: 16 - VOTANTI: 13.

Con Voti favorevoli ed unanimi: 13, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di MODIFICARE l'art. 57 del Regolamento comunale delle entrate generali di cui alla deliberazione di C.C. n° 18/03-04-2007 ad oggetto: "Regolamento comunale Generale delle Entrate", esecutiva, nel modo seguente:

ART. 57 MODIFICATO

c. 1 “A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all’accertamento con adesione si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla Legge”

- di DARE ATTO che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento comunale si fa rinvio alla normativa vigente.
- Di DARE ATTO che rimane confermato per il resto quanto disciplinato con deliberazione di C.C. n° 18/03-04-2007, esecutiva.
- Di APPROVARE il Regolamento Comunale Generale delle Entrate Tributarie comunali così modificato e che si compone di n° 62 Articoli e che qui si allega;
- Di RIMETTERE il presente atto al Resp. U.T.C./Terr.-Urb./Tributi - Geom. Anacleto Giglio, quale RUP e al Responsabile Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
- Di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- Di PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito internet del Comune, all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
- Di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Agostino F. Perri

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:

- E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 03-12-2013 prot. N° 11829 Reg. Pub. N° 287

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- X perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo



Comune di Castiglione Cosentino
PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185
www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

*REGOLAMENTO COMUNALE
GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI-*

Deliberazione C.C. n° 18/03-04-2007

Deliberazione C.C. n° 44/28-11-2013

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**
(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446 e art. 1 L. 296/06 c. 165-167-168)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
N.....*18*.....in data.....*03/04/2007*.....



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 – Regolamenti tributari specifici
- Art. 3 – Limite dei regolamenti

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I Gestione delle entrate

- Art. 4 – Forma e gestione delle entrate
- Art. 5 – Funzionario responsabile del tributo
- Art. 6 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 7 – Rapporti con il contribuente e diritto di informazione
- Art. 8 – Agevolazioni per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)

Capo II Denunce e controlli

- Art. 9 – Dichiarazioni e denunce
- Art. 10 – Attività di controllo
- Art. 11 – Interrelazioni tra l'ufficio tributi e gli uffici comunali
- Art. 12 – Conoscenza degli atti
- Art. 13 – Accessi, ispezioni e verifiche
- Art. 14 – Avviso di accertamento
- Art. 15 – Notificazione degli atti

Capo III Riscossioni e rimborsi

- Art. 16 – Riscossione ordinaria
- Art. 17 – Riscossione coattiva
- Art. 18 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento
- Art. 19 – Rimessione in termini
- Art. 20 – Dilazioni di pagamento dei crediti arretrati
- Art. 21 – Rimborsi
- Art. 22 – Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi



Capo IV
Compensazione tra crediti e debiti

- Art. 23 – Compensazione
- Art. 24 – Divieti
- Art. 25 – Dichiarazione di compensazione
- Art. 26 – Controllo delle dichiarazioni

Capo V
Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

- Art. 27 – Criteri generali
- Art. 28 – Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia
- Art. 29 – Limite di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari
- Art. 30 – Limite per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali
- Art. 31 – Limite di esenzione per rimborsi

Capo VI
Sanzioni

- Art. 32 – Criteri generali per la graduazione della sanzione
- Art. 33 – Ravvedimento

TITOLO III
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 34 – Contenzioso

Capo I
Interpello

- Art. 35 – Diritto di interpello
- Art. 36 – Presentazione dell'istanza di interpello
- Art. 37 – Contenuto dell'istanza di interpello
- Art. 38 – Risposta dell'ufficio tributi all'istanza di interpello
- Art. 39 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

Capo II
L'autotutela

- Art. 40 – Istituto dell'autotutela. Presupposti
- Art. 41 – Ambito di applicazione dell'autotutela
- Art. 42 – Limiti all'esercizio dell'autotutela
- Art. 43 – Sospensione degli atti



Capo III Accertamento con adesione

- Art. 44 – Istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 45 – Ambito di applicazione dell'istituto.
- Art. 46 – Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 47 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale
- Art. 48 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 49 – Effetti dell'istanza di accertamento con adesione
- Art. 50 – Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire
- Art. 51 – Procura
- Art. 52 – Contraddittorio
- Art. 53 – Atto di accertamento con adesione
- Art. 54 – Modalità di versamento – Rateizzazione
- Art. 55 – Perfezionamento dell'adesione
- Art. 56 – Effetti della definizione
- Art. 57 – Riduzione delle sanzioni
- Art. 58 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione
- Art. 59 – Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute a seguito di rateizzazione

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 60 – Norme transitorie
- Art. 61 – Norme finali
- Art. 62 – Entrata in vigore



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:
 - Dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
 - Dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - Dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446;
 - Dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

Art. 2 – Regolamenti tributari specifici

1. Fermo restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 3 – Limiti dei Regolamenti

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.



TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4 - Forma di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del D.lgvo 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
2. La scelta della forma di gestione deve conseguire da una valutazione espressa e basata su apposita documentata relazione, contenente:
 - a) una valutazione circa la convenienza economica della forma di gestione prescelta, effettuata anche mediante comparazione tra le diverse soluzioni gestionali e l'andamento del mercato relativo alla tipologia di servizio considerato;
 - b) un dettagliato piano economico, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi;
 - c) l'indicazione di opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti.
3. E' necessaria una valutazione espressa qualora si intenda:
 - a) passare da una gestione diretta ad una gestione esterna, anche parziale, o viceversa;
 - b) confermare le modalità di gestione esterna in occasione dell'affidamento del servizio mediante procedure ad evidenza pubblica;
 - c) gestire le entrate tramite convenzione, associazione, ecc.
4. L'affidamento a terzi della gestione delle entrate tributarie ai soggetti iscritti all'Albo previsti dall'articolo 53 del D.lgvo 15 dicembre 1997, n. 446, deve essere aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa con particolare riguardo per:
 - a) la qualità del servizio svolto;
 - b) gli eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti.
5. In ogni caso l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 5 - Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel dirigente/responsabile del servizio a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale. Con la medesima delibera di nomina sono determinate le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza (ovvero: in accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.)



Art. 38 – Risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello

1. L'Ufficio Tributi, entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza di interpello e previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa, formula risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante mezzi telematici.
2. Qualora l'istanza di interpello venga presentata o inoltrata a ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.
3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.
4. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Ufficio Tributi può fornire risposta collettiva mediante circolare, nota o comunicato da pubblicare sul sito internet del comune. L'Ufficio Tributi deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui al comma 1, l'avvenuta pubblicazione della circolare, nota o comunicato contenenti la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.
5. Qualora la questione sottoposta ad interpello sia già stata affrontata e risolta mediante circolare, risoluzione, istruzioni o nota da parte dell'Ufficio Tributi o da parte dell'amministrazione finanziaria, l'Ufficio Tributi comunica al contribuente gli estremi del documento che riporta la soluzione al quesito e la conseguente inammissibilità dell'istanza.
6. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza e, di conseguenza, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al successivo art. 39.

Art. 39 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
2. Nel caso in cui non pervenga al contribuente istante alcuna risposta all'istanza di interpello entro il termine previsto all'articolo 38, comma 1, si intende che l'Ufficio Tributi concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.



3. Qualora, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio tributi modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente che è tenuto, pertanto, ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

CAPO II - L'AUTOTUTELA

Art. 40 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.

1. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il funzionario responsabile.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 41 - Ambito di applicazione dell'autotutela

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente capo.
2. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
3. La revoca dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.
4. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al segretario comunale.
5. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisprudenziale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.



6. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in costestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisprudenziale davanti al quale pende la controversia.
7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Art. 42 - Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. L'esercizio di potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:
 - per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.

Art. 43 - Sospensione degli atti.

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, può sospendere gli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.
2. La sospensione è concessa su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di impugnabilità, mediante provvedimento motivato da comunicare al contribuente e, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la riscossione, al competente concessionario, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) obiettive condizioni di incertezza della pretesa tributaria avanzata;
 - b) danno grave e irreparabile che deriverebbe al contribuente della esecuzione dell'atto.



3. Qualora l'atto per il quale è stata richiesta la sospensione, pur se comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi supera l'importo di € 100,00 e/o qualora ricorrano particolari circostanze che pongono in pericolo la riscossione dell'atto, la sospensione viene concessa previa prestazione di idonea garanzia, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, pari all'importo individuato nell'atto medesimo e di durata pari a quella della sospensione.
4. La sospensione dell'atto cessa:
 - a) con la pubblicazione della sentenza, in caso di pendenza di giudizio;
 - b) con la notificazione, da parte del funzionario responsabile, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, in caso di sospensione disposta anteriormente alla proposizione del ricorso o di non impugnabilità dell'atto.
5. Il comune rimborsa integralmente il costo sostenuto per la prestazione della garanzia nel caso in cui l'atto venga annullato totalmente ovvero nel caso in cui la pretesa tributaria venga ridotta ad un importo per il quale non era previsto l'obbligo della garanzia.

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 44 – Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgvo 19 giugno 1997, n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 45 – Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.



Art. 46 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio Comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Art. 47 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno un invito a comparire.

2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:

- il tributo;
- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.)
- il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 48 - Procedimento ed iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 47, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.



2. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.
3. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Art. 52 – Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori o successivi incontri.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 53 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la chiarezza del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.



Art. 54 – Modalità di versamento rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
2. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 2.500,00 è ammesso il pagamento rateale con un massimo di:
 - 4 rate trimestrali o 6 rate bimestrali per importi fino a € 5.000,00;
 - 8 rate trimestrali o 12 rate bimestrali per importi superiori a € 5.000,00 e fino a € 20.000,00.
3. In tal caso il contribuente è tenuto a prestare garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il periodo di rateazione, aumentato di un anno. La garanzia deve prevedere l'immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
4. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Art. 55 – Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. In caso di perfezionamento della definizione relativa ad entrate riscosse mediante ruolo (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani), l'ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi risultanti dall'atto di accertamento con adesione. La definizione si considera perfezionata con il pagamento della cartella esattoriale entro il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa ovvero, nei casi in cui è previsto avviso bonario, entro il termine di scadenza indicato sull'avviso. In caso di rateizzazione resta in ogni caso fermo l'obbligo di prestare garanzia entro il medesimo termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto.

Art. 56 – Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 55, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.



2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - definizione riguardante accertamenti parziali;
 - sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 57 – Riduzione delle sanzioni

1. *“A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla Legge”*
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

Art. 58 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - mancata prestazione della garanzia.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1 l'Ufficio Tributi valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione, il funzionario responsabile invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a) versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione;
 - c) dichiarazione con la quale il contribuente riafferma la volontà di aderire all'accertamento con adesione.
4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'Ufficio Tributi prende atto del mancato perfezionamento dell'adesione, con la conseguenza che:
 - l'Ufficio è legittimato alla notifica dell'avviso di accertamento, in caso di procedimento attivato d'Ufficio;
 - la pretesa tributaria formalizzata nell'avviso di accertamento originariamente notificato torna ad essere pienamente efficace e le relative somme saranno riscosse coattivamente.



Art. 59 – Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute a seguito di rateizzazione

1. L'Ufficio tributi invita il contribuente alla regolarizzazione di irregolarità riscontrate nel versamento delle singole rate dovute a seguito di rateizzazione, dipendenti da:
 - a) mancata effettuazione del versamento della rata entro il termine previsto;
 - b) versamento della rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - c) tardivo versamento della rata rispetto al termine di scadenza stabilito.
2. La regolarizzazione avviene mediante versamento delle eventuali somme ancora dovute, della sanzione del 30% di cui all'articolo 13 del D.Lgvo 18 dicembre 1997, n. 471 e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del pagamento. Con la comunicazione viene fornito un congruo termine per adempiere, comunque non inferiore a venti giorni. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 13, comma 1, lettera a) e b) del D.lgvo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione entro il termine previsto, si provvederà all'escussione della garanzia prestata ed alla irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del D.lgvo 18 dicembre 1997, n. 471.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 – Norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - Il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N 68 in data 30/10/1998

Art. 61 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:
 - la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
 - il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
 - il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
 - i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
 - ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 62 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.



